



COMUNE DI CAVALESE
Provincia di Trento

*REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI
INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO
E DELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE*

(L.P. 16 LUGLIO 1990 n. 21)

ART. 1

Il Comune promuove le iniziative atte a favorire l'accesso all'attività sportiva e la diffusione della stessa.

ART. 2

Principi ispiratori dell'azione dell'Amministrazione comunale sono quelli contenuti nella L.P. 16 luglio 1990 n. 21. Il presente regolamento disciplina l'intervento comunale e le modalità di ammissione ai finanziamenti.

ART. 3

I soggetti beneficiari dei finanziamenti comunali in base agli artt. 12 e 14 della legge citata sono Enti, Comitati ed Associazioni che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico ed hanno sede sociale nel territorio del Comune di Cavalese e Masi frazione.

ART. 4

Gli Enti, i Comitati e le Associazioni che intendono avanzare domanda di finanziamento sono tenuti a presentare la documentazione relativa entro il 31 maggio di ogni anno. Potranno essere ammesse a contribuzione:

- a) le spese di funzionamento (Comprese le spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse locale come previsto dall'art. 12 – lett. a) della L.P. 16 luglio 1990, n. 21);
- b) le spese per l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili (art. 12 – lett. b) – della legge citata);
- c) le spese di sistemazione e miglioramento di strutture sportive comportanti una spesa non superiore ai 100 milioni (art. 14 della legge citata).

Le domande di finanziamento di cui ai punti b) e c) dovranno essere presentate in data anteriore all'attivazione delle iniziative previste.

ART. 5

La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) per le spese di funzionamento nella domanda dovrà essere presentata una puntuale relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, corredata da un preciso consuntivo finanziario;
- b) nel caso di richiesta di contributo su acquisti la domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa;
- c) la richiesta di contributo per interventi sulle strutture sportive dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti i beneficiari dovranno presentare anche i progetti esecutivi delle opere completi di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

ART. 6

Per gli interventi previsti dall'art. 12 – lett. a) – della legge citata (spese di funzionamento), nell'erogazione dei contributi si terrà conto dell'attività svolta dall'organizzazione richiedente nell'anno precedente (quello di presentazione della domanda) con riferimento all'attività promozionale, agonistica e organizzativa nonché degli impegni economici derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti per la loro attività sportiva e dell'attenzione rivolta ai settori giovanili.

Per gli interventi di cui all'art. 12 – lett. b) (spese per l'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili) – il finanziamento non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.

L'Amministrazione comunale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 12 della legge citata utilizzando le somme assegnate con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 13 e mezzi propri.

ART. 7

Per gli interventi di cui all'art. 14 (spese di sistemazione e miglioramento di strutture sportive con spesa non superiore a 100 milioni) il finanziamento non potrà superare il 70% della spesa ammissibile.

L'Amministrazione comunale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 utilizzando una percentuale da definirsi di anno in anno delle somme assegnate attraverso il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'art. 9 della L.P. 03 luglio 1990, n. 20 (finanza locale).

ART. 8

I finanziamenti complessivamente deliberati entro il 30 ottobre di ogni anno verranno erogati:

- entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda per gli interventi previsti dall'art. 12 – lett. a) – dietro presentazione di regolare conto consuntivo);
- a rendicontazione avvenuta (fatture debitamente compilate e nel caso di opere impiantistiche certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori a firma di un tecnico abilitato) e comunque non prima del 30 ottobre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di contributo per gli interventi di cui agli artt. 12 – lett. b) e 14.

ART. 9

Nel Comune di CAVALESE è istituita, ai fini dell'espressione di un parere in ordine all'erogazione dei finanziamenti e di altri pareri in materia di attività sportiva quando richiesti, una apposita Commissione consultiva.

Della Commissione saranno chiamati a fra parte:

- Il Sindaco o Suo delegato;
- tre dirigenti segnalati dalle Società sportive dilettantistiche operanti nel Comune. Le segnalazioni dovranno pervenire al Comune di Cavalese a seguito di specifica richiesta indirizzata alle Società e dovranno essere sottoscritte dalla maggioranza dei Presidenti delle Società interpellate;

- un membro nominato dal Consiglio comunale (tra i residenti nel territorio comunale).

All'interno della Commissione consultiva viene nominato un Segretario – verbalizzante. La Commissione si riunisce su convocazione del Sindaco o suo delegato: la convocazione scritta alle riunioni di detta Commissione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

La Commissione rimane in carica per la durata della tornata amministrativa.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 20 febbraio 1992, con delib. n. 21.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

IL SEGRETARIO

- *Publicato all'Albo comunale per OTTO giorni consecutivi dal 26 febbraio 1992 al 4 marzo 1992 senza opposizioni.*

Addi, 5 marzo 1992

IL SEGRETARIO

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Il presente Regolamento è stato esaminato senza osservazioni a' sensi dell'art. 58 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni ed approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L della Giunta provinciale nella seduta del _____ e sub n. _____

Trento, li

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROV.LE
in sede di Tutela

RIPUBBLICATO all'Albo comunale per QUINDICI giorni dal _____ al _____

addi, _____

IL SEGRETARIO
